

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente ECOMAR.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive

modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5876 dello 04/02/2016, la ditta individuale ECOMAR di Marzo Giacomo (P. IVA 04577890751), e per essa il legale rappresentante signor Giacomo Marzo, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di ampliamento dei piazzali del centro di trattamento veicoli fuori uso di proprietà, sito in territorio amministrativo del Comune di Galatina, alla S.P. n. 362 Galatina - Lecce;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici:
 - TAV. 0 - Planimetria generale: inquadramento aerofotogrammetrico e catastale;
 - TAV. 1 - Planimetria generale: stato di fatto;
 - TAV. 2 - Planimetria generale: progetto (novembre 2015);
 - TAV. 3 - Planimetria generale: sistemazioni esterne e viabilità. Schema funzionale;
 - TAV. 4 - Planimetria generale: regimentazione acque di pioggia (novembre 2015);
 - TAV. 5 - Planimetria generale: impianto idrico antincendio (novembre 2015);
 - TAV. 6 - Particolari costruttivi: pavimentazioni (novembre 2015);
 - TAV. 7 - Indici urbanistico-edilizi di zona;
 - TAV. EL.1 - Impianto elettrico: ampliamento illuminazione esterna (novembre 2015);
 - TAV. EL.2 - Impianto elettrico: impianto di protezione a terra (novembre 2015);
 - TAV. EL.3 - Impianto elettrico: alimentazione impianto di trattamento meteoriche (novembre 2015);
 - ALL. 1 - Relazione tecnica generale (novembre 2015);
 - ALL. 2 - Relazione tecnica sulla osservanza delle misure antincendio (novembre 2015);
 - ALL. 3 - Relazione geologica (ottobre 2015);
 - ALL. 4 - Relazione parametri urbanistici (novembre 2015);
 - ALL. 5 - Relazione di compatibilità ambientale (novembre 2015);
 - ALL. 6 - Computo metrico (novembre 2015);
 - Relazione Studio Preliminare Ambientale (gennaio 2016);
 - Relazione previsionale dell'impatto acustico (gennaio 2016);
 - Progetto impianto autodemolizione già autorizzato (solo versione digitale);
- che la variante proposta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8, punto "c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro", e paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione,

che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06";

- che con nota protocollo n. 9751 del 22/02/2016, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, in capo al proponente;
- che con dichiarazione dello 08/03/2016, acquisita al protocollo n. 12894 dello 09/03/2016, la proponente ECOMAR ha comunicato l'avvenuto adempimento degli obblighi in tema di partecipazione e di pubblicità tramite la pubblicazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. n.13 dell'11/02/2016 e sull'Albo pretorio comunale;
- che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 13439 dell'11/03/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 05/04/2016;
- che in data 05/04/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di Via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 11/04/2016, n. 19370;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riportate:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono presieduti dal Dirigente del Servizio, Ing. Dario Corsini, il quale, constatata la presenza di:

- ECOMAR: Sig. Giacomo Marzo, titolare; Ing. Vincenzo Marra, tecnico progettista;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, funzionario Responsabile del procedimento;
- ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP: dottoressa Teresa Alemanno;

e la assenza di:

- COMUNE DI GALATINA;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Il responsabile del procedimento informa che per mera svista non è stato convocato alla Conferenza il Comune di Soleto, il cui territorio amministrativo risulta confinare con il lotto interessato dal progetto.

Successivamente la parola è ceduta al progettista, al fine di fornire una sintetica descrizione delle finalità e caratteristiche del progetto di variante al centro di raccolta dei veicoli fuori uso e del contesto territoriale ed ambientale del sito interessato e della relativa area vasta in cui esso è integrato.

Il proposto progetto di ampliamento dell'impianto su aree attigue, nella disponibilità del proponente, è finalizzato ad un suo potenziamento che consenta di far fronte ai maggiori flussi in ingresso conseguenti alla stipula di contratti impegnativi con le case madri.

L'aggiunta delle nuove superfici, aventi estensione catastale di 20.218 mq, accrescerà a mq 30.192 la superficie totale dell'impianto. La capacità di trattamento, in questo momento di 3000 autoveicoli/anno, sarà elevata fino a 6.000 autoveicoli/anno, con raddoppio del numero degli addetti.

Le opere da realizzare con il progetto di ampliamento sono:

- *pavimentazione di tutte le aree esterne (piazzali e viabilità) con massetto in calcestruzzo impermeabilizzato con idoneo additivo certificato;*
- *raccolta delle acque meteoriche, mediante la sistemazione delle pavimentazioni esterne con opportuna pendenza, in vasche di accumulo a tenuta stagna e trattamento depurativo differenziato per le acque di prima e seconda pioggia, secondo le prescrizioni del R.R. 26/2013;*
- *rete di ampliamento dell'impianto idrico antincendio;*
- *impianti elettrici e d'illuminazione esterna dell'area in ampliamento.*

Il progetto non contempla alcuna opera edilizia o modifica delle strutture e dei servizi generali dell'impianto già realizzato e in esercizio, eccezion fatta per l'apertura di un varco nel muro di confine con la parte in ampliamento.

Le superfici in ampliamento sono individuate in N.C.T. del Comune di Galatina al Foglio 49, mappali 43, 44, 107, 122 e 125, confinano a nord con strada privata di accesso, a est con l'impianto esistente e sui restanti lati con proprietà di terzi.

Le stesse ricadono in zona "E3 agricola" del P.U.G. di Galatina, oggetto di richiesta procedimento ex art.8 D.P.R. 160/2010 per variante urbanistica in zona produttiva "D1".

Per tale aspetto urbanistico è evidenziato, da parte dei rappresentanti della Provincia, che la realizzazione del progetto resterà subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto da parte della medesima Provincia.

A proposito dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche è evidenziata la mancata previsione di un riutilizzo parziale delle stesse il riutilizzo delle stesse, finalizzato alle necessità irrigue, industriali, ecc. Si rende altresì necessario fornire indicazioni sul dimensionamento della vasca di raccolta.

Gli intervenuti convergono con i responsabili provinciali sull'opportunità di estendere il campionamento per il controllo periodico delle caratteristiche di qualità delle acque sotterranee al pozzo di servizio interno all'impianto stesso. In tal modo la rete di monitoraggio sarà composta da quattro pozzi.

Il rappresentante di ARPA Puglia evidenzia che il proponente ha riportato nell'elenco delle operazioni di recupero svolte il recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) di talune tipologie CER di natura pericolosa (16 08 02 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi; 16 08 07* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose). Tale circostanza richiede, ai sensi della disciplina di V.I.A. regionale, la sottoposizione del progetto a procedimento "ordinario", e non già di verifica.*

Il responsabile della progettazione replica asserendo che la predetta dicitura è frutto di un mero refuso e che si provvederà pertanto alla correzione della documentazione tecnica.

Il rappresentante di ARPA Puglia richiede che l'integrazione degli atti tecnici con:

- Relazione botanico-vegetazionale e documentazione fotografica descrittiva dello stato di fatto delle superfici di futuro ampliamento e delle aree limitrofe;

- Calcoli di dimensionamento delle pavimentazioni di progetto, che ne attestino il requisito di carrabilità.

La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 11,30, per tornare ad aggiornarsi a data da stabilirsi, dovendo l'Autorità competente acquisire i pareri di ASL LECCE – Area Nord – SISP, di ARPA Puglia e dei Comuni di Soletto e di Galatina, ai sensi dell'art.16, c. 5, della L.R. 11/2001.

... omissis»;

- che il Comune di Soletto, con nota di data 04/04/2016 (acquisita in atti al prot. n. 19155 dell'11/04/2016), a firma del Responsabile del Settore Tecnico, ha espresso parere favorevole al progetto;

- che con nota di trasmissione del 26/04/2016, registrata al protocollo in ingresso n. 22292 del 27/04/2016, la proponente ECOMAR ha inoltrato la seguente documentazione integrativa, predisposta in adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi;

- Relazione tecnica (aprile 2016);*
- Dimensionamento vasche di raccolta acque di prima e seconda pioggia (aprile 2016);*
- Calcolo e verifica pavimentazione industriale;*
- Relazione tecnico-descrittiva impianto di trattamento acque di prima pioggia;*
- Relazione botanico-vegetazionale (aprile 2016);*

- che con nota n. 22866 del 29/04/2016 il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. ha convocato per il giorno 26/05/2016 la seconda seduta della Conferenza di Servizi, per l'esame dei suddetti elaborati tecnici;

- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 27/05/2016, con nota di trasmissione protocollo n. 28651, sono state assunte le seguenti determinazioni:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono presieduti dal Dirigente del Servizio, Ing. Dario Corsini, il quale, constatata la presenza di:

- *ECOMAR: Sig. Giacomo Marzo, titolare; Ing. Maria Grazia Falconieri e Ing. Vincenzo Marra, tecnici progettisti;*
 - *ASL LECCE – Area Nord Maglie – SISP: dottoressa Teresa Alemanno;*
 - *Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, funzionario Responsabile del procedimento;*
- e la assenza di:*
- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;*
 - *COMUNE DI GALATINA;*
 - *COMUNE DI SOLETO;*

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta gli intervenuti danno atto che il Proponente ha provveduto alla presentazione di elaborati integrativi, di riscontro alle richieste avanzate dalla Conferenza nel corso della precedente seduta dello 05/04/2016.

Successivamente il Presidente comunica che il Dipartimento provinciale di ARPA PUGLIA in data odierna ha trasmesso un parere scritto (prot. 32294-156 del 25/05/2016), del quale viene data lettura.

La suddetta nota si conclude come di seguito « A fronte di quanto esposto e per quanto di competenza, la Scrivente Agenzia ritiene, per le suddette motivazioni ed in virtù della consistente perdita di superficie agricola in termini di consumo di suolo, che vada meglio approfondito l'impatto complessivo dell'opera sulle diverse matrici ambientali, ritenendo pertanto opportuno l'assoggettamento del presente progetto al procedimento ordinario di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Si ritiene tale criticità superabile qualora il proponente apporti modifiche sostanziali al progetto, riducendo significativamente le superfici di ampliamento in modo da ritenere accettabile la perdita di suolo agricolo ».

Gli intervenuti prendono atto del parere manifestato da ARPA.

I rappresentanti della Provincia ritengono opportuno che il proponente faccia conoscere la propria disponibilità a un ridimensionamento dell'ampliamento di progetto, sulla scorta di un computo degli spazi minimi richiesti in funzione dei nuovi obiettivi di sviluppo aziendale. Tale esigenza si rende indispensabile in funzione di un bilanciamento dei contrapposti interessi, economici dell'azienda ed ambientali della collettività, oggi evidenziato.

Tale richiesta trova la condivisione della delegata ASL, che pur tuttavia, alla luce delle integrazioni documentali acquisite, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.

Il Proponente si riserva di far conoscere le proprie decisioni.

... omissis»;

- *che il Comune di Galatina, con nota prot. n.19939 del 24/05/2016 (acquisita in atti al prot. n. 28206 del 25/05/2016), ha espresso avviso « ... che in merito all'impatto ambientale dell'intervento proposto ed al rischio di inquinamento connesso, questa Amministrazione Comunale, al fine di esercitare la massima tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, si rimette integralmente alle relative valutazioni di ASL, ARPA e PROVINCIA »;*
- *che in adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi la proponente ECOMAR ha inoltrato, con nota di trasmissione del 31/05/2016, acquisita in atti al protocollo in ingresso n. 29254, la seguente documentazione;*
 - *Relazione tecnica illustrativa (maggio 2016);*
 - *Relazione tecnico descrittiva sul trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (maggio 2016);*
 - *TAV. 3A - Planimetria generale: Sistemazioni esterne e viabilità - Schema funzionale – Riduzione delle superfici pavimentate in ottemperanza al parere di ARPA Puglia del 25/05/2016 (sostitutiva di TAV. 3);*
 - *TAV. 4A - Planimetria generale: Regimentazione acque di pioggia – Riduzione delle superfici pavimentate in ottemperanza al parere di ARPA Puglia del 25/05/2016 (sostitutiva di TAV. 4);*
- *che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A., preso atto dell'ipotesi di ridimensionamento dell'ampliamento di*

progetto, effettuata sulla scorta di un computo degli spazi minimi richiesti in funzione dei nuovi obiettivi di sviluppo aziendale, proposta con l'aggiornamento della documentazione tecnica, con nota n. 30098 dello 06/06/2016 ha chiesto ad ARPA PUGLIA di far conoscere le proprie valutazioni conclusive, senza procedere a ulteriore convocazione della Conferenza, avendo già acquisito il parere favorevole dei restanti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

- che ARPA PUGLIA – DAP Lecce ha espresso, con nota protocollo n. 36470 del 14/06/2016, in atti al prot. n. 32243 del 15/06/2016, parere favorevole condizionato alla non assoggettabilità a V.I.A. del progetto;

Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.

La ditta individuale ECOMAR di Marzo Giacomo è titolare di un impianto per autodemolizione, ubicato in zona P.I.P. del Comune di Galatina. L'impianto è esercito in virtù di Determinazione Dirigenziale n.1705 del 22/08/2014 (Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.209/2003 di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e dell'art.208 del D.Lgs.152/2006). L'attività è stata avviata nell'agosto 2015.

La proponente è autorizzata alle seguenti operazioni di recupero e smaltimento (allegato C e allegato B Parte IV D.Lgs.152/06):

- R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12 –scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 – messa in riserva di rifiuti per sotto porli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12;
- D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Le operazioni di recupero R4 consistono esclusivamente nella riduzione volumetrica dei materiali ferrosi effettuata mediante cesoiatura e pressa idraulica mobile. La pressa è del tipo scarrabile posizionata nel settore deposito metalli ferrosi, utilizzata per compattare le carcasse.

I rifiuti soggetti a trattamento R4 provengono esclusivamente dalla rottamazione dei veicoli conferiti.

Il proposto progetto di ampliamento dell'impianto su aree attigue, nella disponibilità del proponente, è finalizzato a un suo potenziamento che consenta di far fronte ai maggiori flussi in ingresso conseguenti alla stipula di importanti contratti con svariate case madri.

Allo scopo di superare le criticità rilevate da ARPA Puglia nel parere prot. 32294-156 del 25/05/2016, ECOMAR ha proposto una modifica al progetto di ampliamento delle aree esterne, riducendo sensibilmente la superficie delle aree impermeabilizzate.

Il layout di impianto non subirà modifiche in quanto si prevede, a margine dell'impianto:

- la riduzione delle superfici destinate alla viabilità interna, senza pregiudizio delle distanze di sicurezza e della movimentazione degli automezzi;
- la riduzione delle aree di deposito carcasse e dei materiali recuperabili, cui si farà fronte con una maggiore frequenza di conferimento alle ditte autorizzate e diminuzione dei tempi di stoccaggio.

Pertanto la modifica del progetto non influenzerà il richiesto aumento della potenzialità dell'impianto dalle attuali 3.000 a 6.000 autoveicoli/anno.

Le tipologia di rifiuti in ingresso presso l'impianto sono esclusivamente quelle di cui ai CER 160104* - Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.

Nella configurazione attuale l'impianto di autodemolizione occupa una superficie di 9.974 mq.

Il lotto interessato dal progetto di ampliamento, catastalmente distinto nel N.C.T. del Comune di Galatina al Foglio 49, mappali 43, 44, 107, 122 e 125, è di complessivi 20.180 mq. Esso ricade in zona "E3 agricola" del P.U.G. di Galatina ed è oggetto di richiesta procedimento ex art.8 D.P.R. 160/2010 per variante urbanistica in zona produttiva "DI".

A seguito della variante, l'intera superficie interessata dall'impianto presenterà, a lavori ultimati, i seguenti indici urbanistici:

- Superficie dell'impianto esistente mq 9.974,00, di cui:

- Superficie coperta (capannone esistente) mq 1.250,00;
- Volume (capannone esistente) mc 9.500,00;
- Area a parcheggi (10% della volumetria esistente) mq 950,00;
- Area attività collettive impianto esistente mq 1.066,67;
- Area a verde mq 600,00;
- Superficie interessata dal progetto di ampliamento mq 20.218,00, di cui:
 - Area a verde mq 10.250,00;
 - Area attività collettive dell'ampliamento mq 2.022,00;
 - Superficie piazzali pavimentati in ampliamento mq 7.946,00.

Le opere da realizzare con il progetto di ampliamento sono:

- pavimentazione di tutte le aree esterne (piazzali e viabilità) con massetto in calcestruzzo impermeabilizzato con idoneo additivo certificato;
- raccolta delle acque meteoriche, mediante la sistemazione delle pavimentazioni esterne con opportuna pendenza, in vasche di accumulo a tenuta stagna e trattamento depurativo differenziato per le acque di prima e seconda pioggia, secondo le prescrizioni del R.R. 26/2013;
- rete di ampliamento dell'impianto idrico antincendio;
- impianti elettrici e d'illuminazione esterna dell'area in ampliamento.

Il progetto non contempla alcuna opera edilizia o modifica delle strutture e dei servizi generali dell'impianto già realizzato e in esercizio, eccezion fatta per l'apertura di un varco nel muro di confine con la parte in ampliamento.

Tutte le aree dell'ampliamento, come quelle dell'impianto già realizzato, sono rese impermeabili, a garanzia della massima protezione da fonti di rischio quali sversamenti accidentali e infiltrazioni di sostanze pericolose. Esse saranno dotate di sistema per la raccolta delle acque piovane e di trattamento di quelle di prima pioggia.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da impegnarsi con l'ampliamento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "E3 agricola" del P.U.G. e pertanto la realizzazione dello stesso resterà subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto da parte della medesima Provincia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito di progetto è integrato in ambito territoriale caratterizzato da contesto agricolo, con presenza in direzione Sud, di numerosi insediamenti produttivi, anche di discrete dimensioni.

Gli impatti ambientali dovuti all'esercizio dell'impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione

dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d'impatto acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l'attività produttiva rispetta i limiti previsti dalla legge in oggetto.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto sarà inserito e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione risulta determinata in 6.000 esemplari, riferiti ai codici CER: 160104* - Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
- la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
- l'impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso l'alto (riduzione dell'inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell'acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in sede di modifica della autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. 152/2006; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del

- progetto, come da richiesta inoltrata dal Proponente al S.U.A.P. in data 04/02/2016;
- 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 dell'11/02/2016; senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri al progetto di ampliamento del centro di autodemolizione formulati dal Comune di Galatina, dal Comune di Soletto, da ASL LECCE Area Nord – SISP, da ARPA Puglia – DAP Lecce;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di *"Ampliamento dei piazzali del centro di trattamento veicoli fuori uso sito in zona P.I.P. nel Comune di Galatina, sulla S.P. n. 362"*, proposto da ECOMAR di Marzo Giacomo (P. IVA 04577890751), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. poiché la variante prevista non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale di Galatina sulla variante urbanistica, da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- l'efficacia del presente provvedimento resta altresì subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
- la capacità massima annua di trattamento di veicoli fuori uso nella futura configurazione, così come descritta negli elaborati complessivamente prodotti e da ultimo aggiornati alla data del 31/05/2016, risulta determinata in 6.000 esemplari, riferiti ai codici CER: 160104* - Veicoli fuori uso e 160106 - Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
 - la gestione dei rifiuti residuali alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - la gestione dei reflui domestici dovrà rispettare le disposizioni del R.R. n. 26 del 12 dicembre 2011;
 - la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà essere conforme alla disciplina del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013;
 - l'impianto di illuminazione esterna dovrà essere rispondente al requisito di flusso luminoso attenuato verso l'alto (riduzione dell'inquinamento luminoso), utilizzando corpi illuminanti a basso consumo energetico;
 - si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore e dell'acqua di falda, con la frequenza da stabilirsi in sede di modifica della autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. 152/2006;
 - gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
 - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
(Prescrizioni ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale Lecce)
 - sia predisposto, con approvazione di ARPA DAP di Lecce e comunque prima della messa in esercizio del

progetto in esame, un Piano di Monitoraggio Ambientale che tenga conto di tutti i potenziali impatti sulle diverse matrici ambientali che verranno interessate dall'intervento in questione;

- sia previsto nel piano di monitoraggio ambientale il controllo dello scarico delle acque meteoriche a valle del trattamento con cadenza annuale per verificare la conformità ai limiti di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 4 del D.Lgs. 152/06;
 - devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
 - la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
 - le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica con indicazione dei Codici CER e nel totale rispetto della normativa tecnica di settore e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
 - saranno mantenuti in perfetta efficienza e pulizia i pozzetti per il prelievo dei campioni ai fini del monitoraggio degli scarichi;
 - le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento; in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti;
 - valutazione d'impatto acustico post-operam con misure eseguite sui quattro lati esterni dell'area interessata, valutando eventuali misure in ambiente abitativo a seguito di nuovi fabbricati;
 - deve essere prodotto un piano di monitoraggio acustico ambientale annuale, riconducibile alla necessità di precludere eventuali alterazioni dei livelli sonori d'immissione che intervengono nell'ambiente esterno e/o abitativo a seguito dell'attività in discussione;
 - qualora lo studio d'impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica;
 - l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
 - di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, ECOMAR di Marzo Giacomo, avente sede in Galatina, alla S.P. n.362 Galatina – Lecce, tramite PEC indirizzata a marzogiaco@legalmail.it;
 - di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI GALATINA (protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
 - COMUNE DI SOLETO (protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE – Area Nord (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
 - di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
Ing. Dario Corsini